Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 27 giugno 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 21 giugno 1963 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 16 maggio 1963 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. prof. Amintore Fanfani ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 21 giugno 1963 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. avv. prof. Giovanni Leone, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli il 19 giugno 1963, ha nominato l'on. Leone Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 21 giugno 1963, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. avv. Attilio Piccioni, Senatore della Repubblica, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. Giulio Pastore, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. Giuseppe Codacci Pisanelli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Roberto Lucifredi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. Mariano Rumor, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. prof. Giuseppe Medici, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

l'on. Mario Martinelli, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. prof. Luigi Gui, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. dott. Fiorentino Sullo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. avv. Bernardo Mattarella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. ing. prof. Guido Corbellini, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on. avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Giuseppe Togni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

l'on. dott. Umberto Delle Fave, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. avv. Giuseppe Trabucchi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. prof. Francesco Maria Dominedò, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. avv. prof. Giorgio Bo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. avv. Angelo Raffaele Jervolino, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. avv. prof. Alberto Folchi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 22 giugno 1963, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio stesso, l'on. dott. Crescenzo Mazza, Deputato al Parlamento e con altro decreto in data 22 giugno 1963, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

gli Affari Esteri, gli onorevoli dott. Edoardo Martino, Deputato al Parlamento e dott. Ferdinando Storchi, Deputato al Parlamento;

l'Interno, gli onorevoli avv. Guido Bisori, Senatore della Repubblica e dott. Giovanni Giraudo, Senatore della Repubblica;

la Grazia e la Giustizia, l'on. avv. Carlo Scarascia Mugnozza, Deputato al Parlamento;

il Bilancio, l'on. avv. Cristoforo Pezzini, Senatore della Repubblica;

le Finanze, gli onorevoli dott. prof. Antonio Pecoraro, Senatore della Repubblica e avv. Giuseppe Salari, Senatore della Repubblica;

il Tesoro, gli onorevoli avv. Giovanni Bovetti, Deputato al Parlamento e avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento;

la Difesa, gli onorevoli avv. Gustavo De Meo, Deputato al Parlamento e avv. Guglielmo Pelizzo, Senatore della Repubblica;

la Pubblica Istruzione, gli onorevoli Maria Badaloni, Deputato al Parlamento e prof. Domenico Magrì, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, l'on. avv. Tommaso Spasari, Senatore della Repubblica;

l'Agricoltura e le Foreste, gli onorevoli dott. Vittorio Pugliese, Senatore della Repubblica e avv. Giacomo Sedati, Deputato al Parlamento;

i Trasporti e l'Aviazione civile, l'on. Renato Cappugi, Deputato al Parlamento;

le Poste e le Telecomunicazioni, gli onorevoli avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento e ing. Corrado Terranova, Deputato al Parlamento;

l'Industria ed il Commercio, l'on. Filippo Micheli, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza Sociale, gli onorevoli Ettore Calvi, Deputato al Parlamento e dott. Augusto Cesare Fanelli, Senatore della Repubblica;

il Commercio con l'Estero, l'on. dott. Vittorio Cervone, Deputato al Parlamento;

la Marina Mercantile, l'on. avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni Statali, l'on. avv. Eugenio Gatto, Senatore della Repubblica;

la Sanità, l'on. dott. prof. Natale Santero, Senatore della Repubblica;

il Turismo e lo Spettacolo, l'on. avv. Ruggero Lombardi, Deputato al Parlamento.

(6204)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 maggio 1963, n. 851.

Modificazione allo statuto del Credito Fondiario Sardo, società per azioni, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito Fondiario Sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1° marzo 1955, n. 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, n. 1540, 4 maggio 1958, n. 756, 16 ottobre 1959, n. 1041, 25 settembre 1960, n. 1391, 5 aprile 1961, n. 332 e 3 gennaio 1962, n. 9;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 28 dicembre 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione della prima parte dell'art. 5 dello statuto del Credito Fondiario Sardo, società per azioni con sede in Roma, secondo il seguente testo:

« Il capitale sociale è di L. 7.500.000.000 (settemiliardicinquecentomilioni) diviso in numero 37.500.000 (trentasettemilionicinquecentomila) azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna ... *omissis* ... ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1963

SEGNI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 maggio 1963, n. 852.

Mutamento della denominazione della frazione Roncole del comune di Busseto in quella di « Roncole Verdi » (Parma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza, in data 16 aprile 1961, di alcuni abitanti della frazione Roncole del comune di Busseto (Parma), con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione stessa sia mutata in quella di « Roncole Verdi »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Busseto e del Consiglio provinciale di Parma, rispettivamente, in data 20 novembre 1961, n. 129, ed in data 3 marzo 1962, n. 6/61, con le quali è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Roncole del comune di Busseto, in provincia di Parma, è mutata in quella di « Roncole Verdi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1963

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 853.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di Santo Ilario, nel comune di Amandola (Ascoli Piceno), con la Parrocchia di San Donato, nello stesso Comune.

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 18 dicembre 1962, col quale, viene disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di Sant'Ilario, nel comune di Amandola (Ascoli Piceno), con la Parrocchia di San Donato, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 12. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 854.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Massimo Confessore, in borgata « La Rustica », nel comune di Roma.

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 12 giugno 1962, integrato con altro decreto del 13 giugno 1962 e con dichiarazione del 27 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Massimo Confessore, in borgata « La Rustica » nel comune di Roma, e alla istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 14. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 855.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Floriano Martire, nel comune di San Floriano del Collio (Gorizia).

N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 27 giugno 1931, integrato con altro decreto del 28 novembre 1962 e con dichiarazione del 3 febbraio 1963, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Floriano Martire, nel comune di San Floriano del Collio (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 15. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 856.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, nel comune di Campi Salentina (Lecce).

N. 856. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lecce in data 11 febbraio 1962, integrato con altro decreto del 13 febbraio stesso anno e con dichiarazione dell'8 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, nel comune di Campi Salentina (Lecce) ed alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 11. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1963, n. 857.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Rita da Cascia, nella città di Padova.

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 7 marzo 1962, integrato con dichiarazione del 25 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Rita da Cascia, nella città di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 13. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1963.

Declassificazione da provinciale e classificazione tra le comunali di quattro tronchi stradali in comune di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 9 gennaio 1962, n. 20, con la quale l'Amministrazione provinciale di Siena ha chiesto che, ai sensi della citata legge n. 126, siano declassificati da provinciali a comunali i tronchi di strade provinciali sotto specificati:

A) Strada Chiantigiana: da porta Ovile al passaggio a livello della Madonnina Rossa: km. 0+951;

B) Strada suburbana senese:

1° tratto: da Porta Camollia alla Barriera San Lorenzo (viale Don Minzoni): km. 0+941;

2° tratto: dal bivio di Ravacciano (Piazzale F. di Giorgio) per Porto Ovile, a Porta Pispini: km. 1+400;

3° tratto: dalla Strada statale n. 73, presso Porta Pispini, alla Strada statale n. 2, presso Porta Romana: km. 1+068;

4° tratto: dalla Strada statale n. 2, presso piazza Amendola, alla Strada statale n. 73, in località « Colonna San Marco » km. 2+020.

Visto il voto 14 maggio 1963, n. 982 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che i suddetti tronchi stradali possono essere declassificati da provinciali e classificati Comunali ai sensi della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i tronchi stradali di cui alle premesse sono declassificati da provinciali e classificati comunali e sono inclusi nell'elenco delle strade del comune di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1963

Il Ministro: Sullo

(6146)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ollasta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 383, l'Amministrazione comunale di Ollasta (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6159)

Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 385, l'Amministrazione comunale di Nureci (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6160)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 18 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di Putifigari (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6162)

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 390, l'Amministrazione comunale di Roccamena (Palermo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6163)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 398, l'Amministrazione comunale di Ruinas (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6164)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 389, l'Amministrazione comunale di Seneghe (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6166)

Autorizzazione al comune di Ollastra Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 397, l'Amministrazione comunale di Ollastra Simaxis (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6161)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 384, l'Amministrazione comunale di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenneziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6165)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 399, l'Amministrazione comunale di Sinnai (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6167)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 18 Interno, foglio n. 1, l'Amministrazione comunale di Terralba (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6168)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 396, l'Amministrazione comunale di Uri (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6169)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 17 Interno, foglio n. 400, l'Amministrazione comunale di Ussana (Cagliari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6170)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisica tecnica » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Fisica tecnica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6205)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 15 marzo 1961, nella zona di Amelia (Terni), dell'estensione di ettari 500 circa, compresa entro i confini delimitati con il sopracitato decreto, viene revocato.

(6108)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 582/97 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrocola Assunta, nata in Orsogna il 3 aprile 1923, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna e Filetto estesa mq. 2.510 riportata in catasto alle particelle numeri 138/*b* e 138/1/3 del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 355.

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, n. 585/100 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Iocco Salvatore, nato il 5 gennaio 1911 in Orsogna della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco in Orsogna e Filetto, estesa mq. 2.275 riportata in catasto alle particelle numeri 138/*i*, 138/1/11 e 137/*q* del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna, e nella planimetria tratturale con il n. 366.

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, n. 590/105 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tenaglia Luigi nato in Orsogna il 1º gennaio 1919, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna e Filetto estesa mq. 7.535 riportata in catasto alle particelle numeri 138/*a l*, 138/1/20 del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 387.

(6106)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 26 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,41	621,60	621,545	621,72	621,50	621,62	621,55	621,55	621,60	—
$ Can.	576,31	576,85	576,55	576,85	575 —	576,56	576,72	576,55	576,62	—
Fr. Sv.	143,68	143,605	143,63	143,635	143,55	143,66	143,58	143,65	143,63	—
Kr. D.	90,05	90,15	90,16	90,18	90,12	90,15	90,15	90,12	90,15	—
Kr. N.	86,97	87 —	86,98	87,03	86,90	87 —	86,98	87 —	86,99	—
Kr. Sv.	119,85	119,915	119,86	119,95	119,85	119,93	119,91	119,90	119,93	—
Fol.	172,65	172,56	172,56	172,58	172,60	172,63	172,535	172,70	172,63	—
Fr. B.	12,45	12,455	12,45	12,4575	12,445	12,46	12,4535	12,46	12,45	—
Franco francese	126,85	126,86	126,85	126,90	126,85	126,92	126,845	126,85	126,87	—
Lst.	1740,25	1740,75	1740,90	1740,10	1740,25	1740,92	1740,50	1740,50	1740,90	—
Dm. occ.	156,18	156,22	156,23	156,26	156,18	156,19	156,215	156,20	156,20	—
Scell. Austr.	24,08	24,09	24,07	24,095	24 —	24,09	24,091	24,10	24,09	—
Escudo Port.	21,69	21,69	21,7225	21,70	21,70	21,69	21,69	21,70	21,70	—

Media dei titoli del 26 giugno 1963

Rendita 5 % 1935	108,30
Redimibile 3,50 % 1934	92,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1965)	100,60
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	101,825
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	102,10
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	102,05
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	102,875
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	102,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1963

1 Dollaro USA	621,635
1 Dollaro canadese	576,785
1 Franco svizzero	143,607
1 Corona danese	90,165
1 Corona norvegese	87,005
1 Corona svedese	119,93
1 Fiorino olandese	172,557
1 Franco belga	12,455
1 Franco francese	126,872
1 Lira sterlina	1740,80
1 Marco germanico	156,237
1 Scellino austriaco	24,093
1 Escudo Port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Concorso a due posti di segretario in prova

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Visto il regolamento organico del personale degli uffici del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, approvato con distinte delibere del Consiglio nazionale e della Commissione amministratrice della Cassa in data 16 novembre 1962;

Ritenuto che nel ruolo del personale, di cui alla tabella allegato « A » al predetto regolamento, sono vacanti due posti di segretario (categoria direttiva);

Vista la deliberazione in data 25 maggio 1963, che approva il programma e le altre norme per l'espletamento del concorso;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a due posti di segretario nel ruolo del personale direttivo con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale stabiliti dal regolamento citato nelle premesse.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti

1) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

2) non avere oltrepassato l'età di anni 30 alla data del presente bando;

3) essere cittadini italiani;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere assolto agli obblighi militari di leva;

6) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

7) essere di sana e robusta costituzione, esente da imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempre che non siano motivo d'impedimento al normale esercizio delle funzioni proprie alla qualifica, a cui il candidato aspira.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, fatta eccezione per l'età, il quale requisito dovrà essere posseduto alla data del presente bando, secondo quanto stabilito al punto 2), primo comma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al presidente del Consiglio nazionale del notariato debbono essere fatte pervenire al direttore generale degli uffici del Consiglio e della Cassa nazionale del notariato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le generalità;

b) la data, il luogo di nascita e il domicilio;

c) i titoli di studio posseduti, specificando l'Università o l'Istituto universitario, presso il quale hanno conseguito la laurea e in quale data nonchè qualsiasi altro elemento idoneo per l'esame dei titoli;

d) se siano coniugati, indicando, nell'affermativa, le generalità, la data ed il luogo di nascita del coniuge.

Non si terrà conto delle domande, che, per qualsiasi motivo pervengono oltre il termine stabilito oppure siano, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

L'Amministrazione, dopo l'esito favorevole degli esami, sottoporrà i candidati alla visita di una Commissione medicolegale.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte saranno le seguenti:

1) svolgimento di un tema di diritto privato;

2) svolgimento di un tema di diritto pubblico.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) diritto privato;

b) diritto amministrativo;

c) diritto costituzionale;

d) elementi di storia del diritto italiano con particolare riguardo al notariato;

e) elementi di diritto finanziario con particolare riguardo alle imposte dirette;

f) ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte, al candidato è concesso un periodo di sette ore ad iniziare dal termine della dettatura del tema.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio nazionale e sarà composta da:

il presidente del Consiglio nazionale;

due componenti il Consiglio;

un professore universitario docente di diritto pubblico;

il direttore generale degli uffici.

La segreteria della Commissione sarà nominata dal Consiglio nazionale e composta di funzionari degli uffici della Cassa e del Consiglio nazionale del notariato.

Art. 6.

La Commissione prima dello svolgimento delle prove scritte, procederà all'esame dei titoli, per la valutazione dei quali ogni commissario disporrà fino a cinque (5) punti.

Art. 7.

Le prove scritte e quelle orali si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno indicati dal Consiglio nazionale del notariato e tempestivamente comunicati a ciascun concorrente con indicazione del luogo in cui saranno tenute.

Il Consiglio nazionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici del Consiglio nazionale.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno munirsi della carta di identità, del passaporto, del porto d'armi o della tessera postale.

Art. 8.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnata dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti, i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa. Questa non si riterrà superata, se non sarà riportata la media di almeno 35/50.

Art. 9.

La media dei voti riportati nelle prove scritte e in quella orale, aumentata della media dei voti riportata per i titoli, costituirà per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che hanno possibilità di essere dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati dal Consiglio nazionale a presentare, entro venti giorni, a pena di decadenza:

a) l'originale del diploma del titolo di studio o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) il certificato generale del casellario giudiziale;

c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

d) gli altri documenti eventualmente necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Se i concorrenti di cui al precedente comma sono già impiegati presso gli uffici del Consiglio o della Cassa del notariato, saranno esonerati dal presentare i documenti menzionati nel precedente comma che si trovino già in possesso dell'Ente.

Art. 10.

Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà nominato segretario di sesta classe in prova con provvedimento del Consiglio nazionale.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente bando sono applicabili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presidente: dott. Mario MARANO

(6151)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1963, avranno luogo in Roma - Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1963, con inizio alle ore otto.

Presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Direzione generale degli affari generali e del personale, il 13 ottobre 1963, alle ore otto, avrà luogo la prova scritta facoltativa di lingua tedesca per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso.

(6187)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria del concorso a posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9186/678 in data 30 novembre 1961, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli e per esami a tre posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Bologna;

Visto il successivo decreto n. 12078/914 del 21 novembre 1962 di ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata dal Consiglio comunale di Bologna con provvedimento 4 maggio 1962, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice nel verbale redatto il 6 giugno 1963:

1. Rapalli Celio . . . . . punti 138,7780 su 200
2. Frangipane Renzo . . . . » 138,0746 »
3. Faggioli Antonio . . . . » 136,1995 »
4. Chinni Alberto . . . . . » 129,3965 »
5. Di Federico Eleonora . . . » 121,9754 »
6. Cinti Luciani Antonio . . . » 120,1000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello del comune di Bologna.

Detto decreto sarà inviato, altresì, al sindaco del comune di Bologna per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Bologna, addì 21 giugno 1963

Il medico provinciale: MARENZI

(6197)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.